

Comune di Montechiarugolo (Provincia di Parma)



REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 21/07/2025;
Modificato con deliberazione di C.C. n. 49 del 23/12/2025.

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - Disposizioni comuni.....	5
Art. 1 - <i>Oggetto e scopo del regolamento</i>	5
Art. 2 - <i>Entrate comunali</i>	5
CAPO II - Entrate comunali-Definizione e gestione	6
Art. 3 - <i>Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie</i>	6
Art. 4 - <i>Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali</i>	7
Art. 5 - <i>Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689</i>	8
Art. 6 - <i>Ingiunzione di pagamento</i>	8
Art. 7 - <i>Atti delle procedure cautelari ed esecutive</i>	9
TITOLO II - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	10
Art. 8 - <i>Riscossione</i>	10
Art. 9 - <i>Riscossione volontaria</i>	10
Art.10 - <i>Riscossione coattiva</i>	11
Art. 11 - <i>Interessi</i>	13
Art 12 - <i>Recupero crediti da procedure concorsuali</i>	14
Art. 13 - <i>Istituti deflativi del contenzioso</i>	14
TITOLO III – ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	14
Art. 14 - <i>Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</i>	14
Art. 15 - <i>Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio</i>	16
Art. 16 - <i>Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente</i>	17
Art. 17 - <i>Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione</i>	18

Art. 18 - <i>Atto di accertamento con adesione</i>	18
Art. 19 - <i>Effetti della definizione</i>	19
Art. 20 - <i>Riduzione delle sanzioni</i>	20
TITOLO IV - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E RIMBORSI.....	20
CAPO I - Applicazione delle sanzioni.....	20
Art. 21 - <i>Applicazione delle sanzioni</i>	20
CAPO II - Acquiescenza	21
Art. 22 - <i>Riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza all'accertamento</i>	21
CAPO III – Dilazione, versamento, rimborso e compensazione.....	22
Art. 23 - <i>Dilazione dei debiti non assolti</i>	22
Art. 24 - <i>Soglie minime di versamento e rimborso</i>	23
Art. 25 - <i>Sospensione dei rimborsi e compensazione</i>	23
Art. 26 - <i>Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU e Imposta di Soggiorno</i>	24
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
CAPO I - Potenziamento attività impositiva, decorrenza e validità del regolamento.....	25
Art. 27 - <i>Potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione dei tributi comunali</i>	25
Art. 28 - <i>Decorrenza e validità</i>	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Disposizioni comuni

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, regola le attività relative alla gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, in conformità ai principi di efficienza, efficacia, economicità ed equità e trasparenza, nonché in aderenza alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le procedure di riscossione coattiva che afferiscono alle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2

Entrate comunali

1. Le entrate disciplinate dal presente Regolamento sono di natura tributaria e di natura patrimoniale.
2. Sono di natura tributaria le seguenti entrate: ICI-IMU, TARSU-TARES-TARI, Imposta di Soggiorno.
3. Sono di natura patrimoniale, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti entrate: Canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e canone mercatale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 865 (CUP), canone sulle pubbliche affissioni, rimborsi spese processuali, sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 , tariffe per servizi educativi/scolastici, sociali e per impianti sportivi, oneri di urbanizzazione, canoni di locazione, canoni di concessione.
4. Al Settore Finanziario compete l'accertamento, il contenzioso e la riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie; riguardo alle entrate patrimoniali al Settore titolare

dell'entrata compete l'accertamento, il contenzioso, la riscossione volontaria e coattiva; previo specifico atto organizzativo la funzione di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, anche solo di alcune di esse, potrà essere affidata al Settore Finanziario secondo le modalità di cui agli articoli del titolo secondo del presente regolamento.

5. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva e dei rimborsi delle entrate tributarie e patrimoniali può essere affidato in concessione a terzi. Nel caso di affidamento in concessione di una o più componenti dell'entrata, il Funzionario Responsabile dell'entrata coincide con la persona designata dal Concessionario. A questi sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività inerente la riscossione ordinaria e coattiva e dei rimborsi, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'entrata affidata in concessione.

CAPO II

Entrate comunali-Definizione e gestione

Art. 3

Avviso di accertamento esecutivo per entrate tributarie

1. L'avviso di accertamento di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per contestare le violazioni relative ai tributi locali, nonché per l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie, deve essere notificato entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'avviso notificato ai sensi del comma 1, deve contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, o l'indicazione di adozione delle disposizioni dettate dall'articolo 19 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n.472, recante "*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*", nell'ipotesi in cui venga tempestivamente proposto ricorso.
3. L'avviso di accertamento deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.

4. Il contenuto dell'avviso di accertamento di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, quando vengano ricalcolati gli importi dovuti, derivanti dagli avvisi di accertamento e dai relativi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
5. L'avviso di accertamento, indicato al comma 1, assume la natura di titolo esecutivo trascorso il termine previsto dalla normativa vigente per la proposizione del ricorso. Non si provvede, pertanto, alla preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, né della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4

Avviso di accertamento esecutivo per entrate patrimoniali

1. L'avviso di accertamento esecutivo relativo ad entrate di natura patrimoniale di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emesso per il recupero coattivo delle entrate patrimoniali, deve essere notificato in conformità ai termini di prescrizione/decadenza previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'atto medesimo, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, nell'ipotesi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo n. 150 del 1° settembre 2011.
3. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale deve riportare l'indicazione che il medesimo rappresenta titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; lo stesso deve, altresì, contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva.
4. Le indicazioni riportate nell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale sono replicate anche nei successivi atti da notificare al debitore, qualora si provveda al ricalcolo delle somme dovute.
5. L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale diviene titolo esecutivo trascorsi sessanta giorni dalla notifica, senza che sia necessaria la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 5

Sanzioni amministrative legge 24 novembre 1981 n. 689

1. Le sanzioni amministrative si applicano in seguito alla contestazione o notifica dei verbali di accertamento elevati da agenti accertatori interni (es. Polizia Locale) ed esterni (es. Carabinieri, Guardia di Finanza, Arpae) al Comune per la violazione della normativa europea, nazionale, regionale (per le materie di competenza comunale) e comunale (regolamenti comunali e ordinanze sindacali).
2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, Capo I Sez. I e II.
3. Il Responsabile del Settore competente, trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale e rilevato il mancato pagamento, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione (somma individuata tra il minimo e il massimo previsto per ogni singola violazione) ingiungendone il pagamento.
4. Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro 30 giorni dalla notifica della medesima ordinanza.
5. La sanzione pecuniaria non pagata nei termini stabiliti nell'ordinanza-ingiunzione viene riscossa coattivamente mediante ingiunzione di pagamento con addebito delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689, oltre ad ulteriori oneri di riscossione di cui al presente regolamento.
6. Nell'ambito del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative è disposto il recupero delle spese legate alla produzione e notifica dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella misura prevista dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.

Art. 6

Ingiunzione di pagamento

1. L'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 viene emessa:
 - per la riscossione coattiva delle ordinanze-ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689;

- per la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento non esecutivi, relativi a entrate tributarie emessi entro il 31.12.2019;
- per la riscossione coattiva fino al 31.12.2019 di altre entrate di natura patrimoniale diverse da ordinanze-ingiunzioni e sanzioni per la violazione del codice della strada.

Art. 7

Atti delle procedure cautelari ed esecutive

1. Il mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione e dei relativi eventuali solleciti entro la scadenza indicata, comporta l'avvio delle procedure, cautelari ed esecutive, disciplinate dal Codice di Procedura Civile e dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, per il recupero delle somme non corrisposte, con relativo aggravio di spese a carico del debitore.
2. La procedura cautelare comporta il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di proprietà.
3. La procedura esecutiva comporta:
 - pignoramento di crediti presso terzi (es. :stipendi presso datore di lavoro, pensioni presso enti pensionistici, conti correnti, depositi e titoli presso istituti di credito, canoni di locazione/affitti presso locatari/affittuari);
 - pignoramento di beni mobili;
 - pignoramento di beni immobili.

Per tutte le posizioni, le cui ingiunzioni o accertamenti esecutivi sono stati notificati da oltre 365 giorni (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602; art. 7, comma 2, lett. gg-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e, ove compatibile con l'entrata e l'iter attivato, art. 1, comma 792, lett. h, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), prima di attivare le azioni esecutive il Comune procede con l'emissione dell'intimazione ad adempiere da notificare nelle stesse modalità previste per l'ingiunzione/avviso di accertamento esecutivo.

TITOLO II

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 8

Riscossione

1. In questo titolo sono disciplinate le modalità di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune.
2. La riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali è effettuata dal Comune in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi.
3. Relativamente alle entrate patrimoniali, il Comune non procede all'emissione di documenti di riscossione volontaria di importo inferiore ad euro 5; la riscossione di tali importi viene rimandata alla prima scadenza utile successiva, unitamente alla riscossione delle ulteriori somme a debito nel frattempo maturate a tale titolo.
4. Relativamente alle entrate tributarie:
 - non si procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 20,00;
 - non si procede all'avvio di procedure cautelari qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 30,00;
 - non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00;
 - il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di avviso di accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale o determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui ai precedenti commi, salva prescrizione di legge.

Art. 9

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal Comune con le modalità operative e i tempi individuati in relazione alla tipologia delle singole entrate ad eccezione di quelle in concessione a terzi, così come indicato all'art. 2 comma 5 del presente regolamento.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate che non sono oggetto di concessione a terzi è gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo fino all'esecuzione forzata del proprio credito.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 comma 792 lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 o ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente regolamento.
3. L'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali si articola in due fasi:
 - a) fase di accertamento esecutivo/ingiunzione: si tratta della fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Funzionario Responsabile della specifica entrata, tributaria o patrimoniale, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali, gli eventuali solleciti relativi alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, e procede alla riscossione coattiva.
 - b) fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito; il Funzionario Responsabile dell'entrata tributaria o patrimoniale si può avvalere del Funzionario della Riscossione di cui all'art. 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Nell'ambito della riscossione coattiva relativa a sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed entrate tributarie e patrimoniali per cui è stata emessa ingiunzione fiscale entro il 31/12/2019, il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata:
 - a) rimborso spese da riconoscere al Comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del:
 - 3% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione;
 - 6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione;
 - b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale;

- c) recupero spese legate alla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale e alla notifica degli atti delle successive fasi cautelari ed esecutive, nella misura indicata nell'articolo 1 comma 2 e nell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo;
- d) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi), quantificati nella misura indicata negli allegati A e B parte integrante del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023);
- e) diritti, oneri e spese di assistenza legale derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
5. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
 6. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il Tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale effettivamente sostenute fino a tale fase.
 7. Nell'ambito della riscossione coattiva relativa ad entrate tributarie e patrimoniali diverse dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada e dalle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, avviata tramite emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale a partire dal 1/1/2020 il debitore è soggetto agli oneri di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) – oneri di riscossione a carico del debitore – e lett. b) – spese di notifica ed esecutive – della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le spese di notifica sono addebitate per ogni atto notificato al debitore, sia nella fase di accertamento esecutivo/ingiunzione che nella fase cautelare ed esecutiva.
 8. Gli atti di sollecito di cui all'art. 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono essere inviati tramite posta ordinaria, email o posta elettronica certificata. Dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 aprile 2023 (G.U. n. 100 del 29.04.2023), le spese di invio del sollecito, ripetibili nei confronti del destinatario, si applicano nella misura prevista dall'art. 2 comma 1 del suddetto decreto, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti previsti dall'art. 12 del decreto medesimo.
 9. Gli interessi di mora di cui all'art. 1 comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono conteggiati al tasso di interesse legale.

10. Le somme pagate dal debitore in fase di riscossione coattiva, qualora non saldino integralmente il debito, vengono imputate a copertura delle voci che costituiscono la posizione debitoria secondo il seguente ordine di priorità:
- a) tributo/entrata patrimoniale;
 - b) sanzioni;
 - c) oneri di riscossione a carico del debitore di cui all'art. 1 comma 803 lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - d) rimborso spese per l'attività di supporto alla riscossione di cui all'art.10 comma 4 lett. a) del presente regolamento;
 - e) interessi di mora;
 - f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelari ed esecutive;
 - g) spese di notifica.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti (relative alla tipologia ed importi di spese e oneri di riscossione coattiva) sono altresì applicate dal Concessionario di entrate comunali (tributarie e patrimoniali) che ne gestisca direttamente anche la fase di riscossione coattiva.

Art. 11

Interessi

1. Per tutte le entrate dovute al Comune vale il principio di cui all'art. 1282 del Codice Civile, per cui, salvo discipline specifiche vigenti, ogni credito non tempestivamente versato a scadenza o entro il termine formalmente imposto dal Comune produce interessi, che vengono quantificati nella misura del tasso legale e che devono essere conteggiati dalla data di scadenza del termine di versamento fino all'emissione del successivo atto di diffida e/o riscossione.
2. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali (interessi tributari) è pari al tasso di interesse legale.
3. Così come indicato nell'articolo che precede, su tutte le somme dovute, esclusi sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione si applicano gli interessi di mora nella misura del tasso di interesse legale:
 - decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e fino alla data di effettivo pagamento;
 - dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento.

Art. 12

Recupero crediti da procedure concorsuali

1. Qualora il debitore sia soggetto a procedure concorsuali il recupero dei crediti vantati dal Comune è effettuato da parte del Responsabile dell'entrata.
2. Non si procede al recupero di cui al comma 1 per crediti inferiori ad euro 50,00, fatta salva ogni diversa valutazione in relazione allo specifico procedimento.

Art. 13

Istituti deflativi del contenzioso

1. Ai fini del contenimento del contenzioso, il Comune adotta tutti i procedimenti ed assume tutte le misure utili a risolvere i contrasti che dovessero sorgere a seguito di notifica degli avvisi di accertamento.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata effettua una valutazione della specifica situazione e qualora si tratti di tributi in conformità ai principi dettati dallo Statuto dei diritti del Contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 14

Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle

quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:

- i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
 4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su iniziativa del Comune, ovvero su istanza del contribuente nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 , dopo la ricezione dello schema di atto di cui all'art.19 comma 8 del presente regolamento ;
 - c) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del presente regolamento, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
 5. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo, salvo quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del presente regolamento.
 6. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

7. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
8. Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il Funzionario responsabile del tributo.

Art. 15

Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Comune, di sua iniziativa, nei casi di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero su istanza del contribuente di cui all'articolo seguente, comunica un invito a comparire in cui è indicato il luogo e il giorno della comparizione per definire l'accertamento con adesione con l'indicazione:
 - a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento ;
 - b) dei periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d) dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse.
2. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma 1 e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Comune non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 16

Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'istanza di accertamento con adesione è proposta entro il termine di impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria.
3. Nel caso di atti soggetti all'obbligo del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nello schema di atto di cui all'art. 19 comma 8 del presente regolamento che il Comune invia al contribuente deve essere indicato, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni stesse.
4. Nei casi di cui al comma 3, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico, entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all' art. 19 comma 8 del presente regolamento.
5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e di cui all'art. 19 comma 8 del presente regolamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di soli trenta giorni, in deroga a quanto previsto all'art. 21 comma 5 del presente regolamento.
6. Le opzioni di cui ai commi 4 e 5 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio in sede di accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
8. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell'art. 19 del

presente regolamento emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

9. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'avviso di accertamento sono sospesi automaticamente in pendenza del procedimento di accertamento con adesione.
10. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
11. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, il Comune formula l'invito a comparire.

Art. 17

Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. La presentazione dell'istanza viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 21 comma 2.
2. In caso di sussistenza dei requisiti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario; in caso di insussistenza dei requisiti, l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Art. 18

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:

- a) gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale.
 4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
 5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Art. 19

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 20

Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni di omessa o infedele dichiarazione che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dal Comune sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE E RIMBORSI

CAPO I

Applicazione delle sanzioni

Art. 21

Applicazione delle sanzioni

1. All'applicazione delle sanzioni provvede il Funzionario responsabile del tributo o dell'entrata patrimoniale, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione.
2. L'entità della sanzione applicabile è quella determinata in via generale per ogni specie di violazione.
3. Il predetto funzionario può sempre graduare, laddove sia normativamente previsto, l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.

CAPO II

Acquiescenza

Art. 22

Riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza all'accertamento

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo - in applicazione di quanto previsto dalle singole norme di legge speciale per IMU, TARI e TASI ai sensi dell'art.1 comma 699 L.147/2013 e dal 01/01/2020 della nuova IMU disciplinata dall'art.1 commi 738 e ss. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 - se il contribuente non propone ricorso contro tale atto e non formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare - entro il termine per la proposizione del ricorso - le somme complessivamente dovute tenuto conto della predetta riduzione. Di questa possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente tramite la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
2. Così come previsto dall'art. 17 bis del D.lgs. 472/97, nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del D.lgs. 472/97 alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purché rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. La richiesta di riesame dell'atto in autotutela non sospende i termini per il ricorso.

CAPO III

Dilazione, versamento, rimborsi e compensazione

Art. 23

Dilazione dei debiti non assolti

1. Salvo normative e regolamenti di settore già vigenti, il beneficio della rateazione può essere concesso per il pagamento di tutte le somme contestate ed intimate con avviso di accertamento che ha acquisito efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 1, comma 797, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, debitamente motivata e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a. Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a euro cento per persona fisica ed euro cinquecento per attività economiche, enti e associazioni in genere.
 - b. Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60:
 - da 100,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;
 - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - da euro 50.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
 - oltre euro 70.000,01 fino a sessanta rate mensili.
 - c. In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
 - d. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
 - e. Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente, per la quale il Comune potrà richiedere l'esibizione di idonea documentazione, comprovante tale situazione.

- f. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rateale previsto dalla lettera b) del presente comma.
 - g. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
3. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso e delle possibilità di pagamento del debitore.
 4. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
 5. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo.
 6. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 24

Soglie minime di versamento e rimborso

7. I tributi locali individuati all'art.30 del presente regolamento non sono da versare se di importo pari o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata di acconto è di importo pari o inferiore a 12,00 euro l'intero ammontare del tributo dovuto dovrà essere versato in occasione della rata successiva.
8. Non si procede al rimborso dei tributi locali di cui al comma precedente per somme pari o inferiori a 12,00 euro.

Art. 25

Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il debitore o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o

di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett. a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Corte di Giustizia Tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. Il Comune valuta di disporre il pagamento delle somme dovute mediante compensazione quando si tratti di debiti e crediti consolidati.
3. Non possono essere oggetto di compensazione le stesse somme per cui non è prevista l'applicazione dell'art. 144 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e riscossione).

Art. 26

Modalità di versamento degli avvisi di accertamento IMU e Imposta di Soggiorno

1. Il versamento dell'IMU di cui all'art.1 commi 738 e ss. della legge 27 dicembre 2019 n. 160 quantificati in atto di accertamento – non disciplinato dall'art.1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 vengono effettuati con apposito versamento su conto corrente postale mediante bonifico o utilizzando il modello F24 o il bollettino precompilato a tal fine allegato all'atto, nonché, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPa), e con altre modalità previste dallo stesso Codice.
2. Il versamento dell'imposta di soggiorno di cui agli articoli 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dell'art. 4 commi 1 e 5 ter del decreto-legge n. 50/17 e dell' art.12 della legge regionale Emilia-Romagna n.16/2004 viene effettuato con apposito versamento su conto corrente postale tramite la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPa) e con altre modalità previste dallo stesso Codice o, in via residuale, tramite bonifico.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Potenziamento attività impositiva, decorrenza e validità del regolamento.

Art. 27

Potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione dei tributi comunali

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione IMU e TARI e nella partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti (in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 1091 legge 145/2018, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto in relazione alle annualità 2019 e successive, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art.48 comma 3 e dell'art.89 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).

Art. 28

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2026.